



Possibilità di ospitare presso strutture della Fondazione laureati che frequentano corsi di specializzazione, Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, dottorati di ricerca o master di II° livello (*delibera n. 11*).

Il Presidente pone in votazione in seguente provvedimento:

VISTE

le seguenti delibere:

- Consiglio di Amministrazione, n. 59 del 19 settembre 2004: “*delibera di dare mandato alla Giunta Esecutiva:*
 - a) *di disciplinare le modalità e i criteri di accesso, rinnovabili di anno in anno, alle strutture di ospitalità della Fondazione;*
 - b) *di formulare di linee guida di indirizzo strategico ed operativo sul tema della formazione post laurea;*
 - c) *di modificare ed integrare le Disposizioni di Convivenza integrando la previsione dei destinatari del posto di studio (articolo 4) consentendo la partecipazione all’assegnazione dei posti anche ai formandi post – laurea;*
 - d) *di definire i contenuti dell’avviso e della domanda che dovranno proporre i formandi post-laurea per poter accedere alla speciale graduatoria che assegnerà i posti residuali secondo criteri di merito da definire”;*
- Giunta Esecutiva, n. 174 del 15 ottobre 2004: “*delibera:*
 - 1. *di estendere la possibilità ai giovani laureati, iscritti ad un corso di specializzazione, dottorato o master di II livello, ad ottenere in via residuale rispetto agli studenti universitari ospiti a vario titolo, ospitalità presso le strutture;*

2. di fissare a 32 anni l'età massima di partecipazione a tale servizio;
3. di approvare gli schemi di avviso e di domanda allegati;
4. di modificare l'art. 4 (destinatari del posto di studio) delle Disposizioni di convivenza nelle strutture universitarie della Fondazione ONAOSI, aggiungendo il seguente comma: *E' infine consentita la partecipazione all'assegnazione dei posti rimasti vacanti anche ai formandi post – laurea tramite apposito avviso*”;

PRESO ATTO

di quanto stabilito nell'avviso approvato con il menzionato provvedimento n. 174/2005;

CONSIDERATO

opportuno mantenere, fino al luglio 2006, sempre a titolo sperimentale, tale regolamentazione con alcune necessarie integrazioni e/o modifiche alla luce dell'esperienza dell'anno precedente;

Alla luce di ciò la Giunta Esecutiva, con il parere favorevole del Direttore Generale del Responsabile dell'Area Servizi e del, ad unanimità dei voti ,

DELIBERA

1. di mantenere, fino al luglio 2006, la possibilità di ospitare presso strutture della Fondazione laureati che frequentano corsi di specializzazione, **Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale**, dottorati di ricerca o master di II livello alle condizioni di cui all'allegato;
2. di dare mandato all'Area Servizi di predisporre i relativi contratti di ospitalità;
3. di dare immediata esecutività al seguente atto.

ALLEGATO

1. Possono essere ammessi nelle Strutture residenziali della Fondazione, nel limite dei posti ancora non occupati dagli aventi diritto, i laureati di cui al successivo

punto 2 che non abbiano compiuto il 32° anno di età all'atto dell'iscrizione al primo anno di:

- a. scuole di specializzazione,
 - b. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale,**
 - c. master di II livello,
 - d. dottorati di ricerca.
2. Possono presentare domanda di ammissione (purché in regola con la contribuzione ONAOSI qualora Farmacisti, Medici Chirurghi, Odontoiatri o Veterinari iscritti ai relativi ordini professionali):
 - a. gli assistiti dalla Fondazione,
 - b. i figli di sanitari viventi contribuenti della Fondazione, in regola con la contribuzione medesima,
 - c. i sanitari contribuenti dell'ONAOSI.
 3. L'inserimento nelle Strutture degli aspiranti verrà effettuato in base alla data di ricezione dell'istanza nei limiti dei posti disponibili. In caso di parità nella data di ricezione della domanda si terrà conto del voto di laurea conseguito.
 4. I giovani laureati dovranno presentare, per poter essere ammessi, prima o contestualmente all'ingresso in una delle Strutture, esclusivamente la documentazione e le certificazioni sanitarie necessarie, nonché la ricevuta del pagamento della retta di cui al punto successivo (qualora non assistiti).
 5. I posti studio sono gratuiti per i laureati assistiti ed a pagamento per gli altri soggetti. La fruizione di tale servizio da parte dei giovani assistiti non preclude l'erogazione degli eventuali altri contributi previsti per la formazione post-lauream.
 6. La retta forfetaria mensile per i non assistiti è pari a 1/11 della retta forfetaria annua prevista per gli studenti universitari nell'anno accademico 2005/2006. Prima dell'ingresso dovrà essere versata la quota dovuta fino al 31 luglio 2006 che non verrà in nessun caso restituita. Qualora l'ingresso non avvenga il primo

giorno del mese l'ospite non assistito dovrà versare, per il mese di ingresso, un importo pari ad 1/30 della retta mensile moltiplicata per i giorni di permanenza.

7. L'assegnazione del posto, sia agli assistiti che agli altri soggetti, cessa automaticamente il 31 luglio 2006 e non dà diritto alla conferma del posto per gli anni successivi.
8. I laureati ammessi a vario titolo nelle strutture avranno diritto esclusivamente ai servizi indicati negli allegati ai contratti di ospitalità degli studenti universitari, senza contributi in danaro.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato valgono le disposizioni in essere, ove applicabili, relativamente agli studenti universitari - assistiti o a pagamento - ospiti delle strutture.